

RITARDO DELLA P.A. NELL'ALLINEAMENTO STIPENDIALE: SUCCESSIVA ABROGAZIONE E COLPA

Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 02.05.2007 n° 1914

Il comportamento dell'Amministrazione che, ritardando nella adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale, cagiona un danno agli interessati, a causa della sopravvenienza di una legge che abroga con effetto retroattivo detto allineamento, senza far salvi i diritti quesiti, non integra alcun illecito e non può essere considerata in colpa. A questa conclusione è giunto il Consiglio di Stato, sezione VI, nella decisione 2 maggio 2007, n. 1914. Il caso ha riguardato alcuni dipendenti del **Ministero dell'Interno** che avevano chiesto in giudizio il diritto ad ottenere l'allineamento stipendiale, ai sensi dell'art. 2, comma 22 bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in L. n. 20 novembre 1987, n. 472, al funzionario di pari qualifica (vice consigliere di prefettura, poi consigliere dall'1.1.1988 e infine direttore di sezione dal 1.7.1991) ma, nelle more dello stesso, sopraggiungendo nuove norme che sancivano il divieto di allineamento stipendiale (art. 2, 4° c., D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in L. n. 359/1992, come interpretato da art. 7, 7° c., D.L. 19 settembre 1992 n. 384 conv. in L. n. 438/1992) questo veniva negato. Gli interessati proponevano dunque ricorso sostenendo di avere subito un danno ingiusto a causa del comportamento colposo della Amministrazione la quale, anziché procedere d'ufficio e tempestivamente alla applicazione delle norme allora vigenti, aveva ritardato la predisposizione degli atti, ponendo anche in essere una disparità di trattamento rispetto a dipendenti che avevano ottenuto in termini quanto spettante. Il Collegio, che ha rigettato il ricorso, ha affermato che non possa essere ravvisata una colpa della Amministrazione per due precise ragioni: la prima, in quanto la legge che ha condotto alla abrogazione dell'allineamento stipendiale non poteva certo considerarsi come evento prevedibile, e dunque tale da qualificare come "colposo" il ritardo nella applicazione delle norme in tema di allineamento; la seconda, per il fatto che il ritardo all'allineamento stipendiale si giustificava con le incertezze interpretative che governavano in materia. Per l'Organo giudicante, deve escludersi, altresì, la sussistenza di un indebito arricchimento nei confronti della Amministrazione, ex art. 2041 Cod. civ., in quanto gli interessati hanno ricevuto la retribuzione prevista dalle norme vigenti per le qualifiche dagli stessi rivestite, e dunque le loro prestazioni lavorative non sono state compensate in misura inferiore a quanto dovuto.